

RETRIBUZIONE

Dal 1° luglio 2022

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	E.d.r. confederale
Q	1.451,60	532,06	25,82	10,33
7	1.326,24	532,06	-	10,33
6	1.148,08	524,77	-	10,33
5	923,74	518,53	-	10,33
4	844,57	517,50	-	10,33
4, par. 125	824,79	517,50	-	10,33
3	778,59	515,42	-	10,33
2, par. 115	758,81	513,96	-	10,33
2	719,21	513,96	-	10,33
1	659,83	512,71	-	10,33

Mensilità aggiuntive

Tredicesima

Va corrisposta nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

Quattordicesima

Va corrisposta nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'inquadramento ed il relativo trattamento economico (composto da minimo retributivo, indennità di contingenza ed e.d.r. confederale) sono così determinati:

- 2 livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo;
- un livello sotto quello di destinazione finale, per la seconda metà.

Gli apprendisti destinati a conseguire il 2° livello vengono inquadrati nel 1° per tutto il periodo.

Formazione

La durata della formazione a carico azienda per l'acquisizione delle competenze professionali e di mestiere è di almeno 80 ore medie annue ed è integrata dall'offerta pubblica, qualora esistente, di formazione di base e trasversale.

In caso di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione è equiparata a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 150 ore annue pro-capite.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra di loro, né con quelle per lavoro notturno e festivo, né con la maggiorazione prevista per le prestazioni svolte nel 6° giorno) calcolate sulla quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.

Lavoro straordinario	%
diurno	25
notturno	50
festivo	65
notturno festivo	75

Lavoro notturno

Agli effetti retributivi si considera notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 6.

Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabile con quelle per lavoro straordinario e festivo, né con la maggiorazione prevista per le prestazioni svolte nel 6° giorno) calcolate sulla quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.

Lavoro notturno	%
compreso in turni avvicendati	20
non compreso in turni avvicendati	30

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 50% (non cumulabile con quelle per lavoro straordinario e notturno, né con la maggiorazione prevista per le prestazioni svolte nel 6° giorno) calcolata sulla quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.

Lavoro supplementare

Lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno giornaliero e/o settimanale. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite il mese successivo all'effettuazione della prestazione come ordinarie, incrementate dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il t.f.r., determinata convenzionalmente e forfettariamente nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base.

In caso di part-time di tipo verticale, le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato sono considerate lavoro straordinario e disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno.

FERIE E PERMESSI

Ferie

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie, espresso in giorni lavorativi, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a tal fine considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni):

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

SERVIZI DI PULIZIA - Aziende industriali

<i>Orario settimanale</i>	<i>Durata/giorni</i>
su 5 giorni	22
su 6 giorni	26

Permessi

L'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore annue, mediante la concessione, di norma, di corrispondenti giornate di riposo.

Ex festività

Per le prestazioni effettuate nelle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, vengono riconosciuti permessi compensativi retribuiti.

Detti permessi devono essere usufruiti entro l'anno di maturazione e, se non fruiti, al lavoratore sarà corrisposta una quota giornaliera di retribuzione globale mensile per ogni ex festività lavorata.

TERMINI DI PREAVVISO

Periodo

Operai

La durata del periodo di preavviso è di 15 giorni di calendario (7 giorni in caso di dimissioni).

Impiegati

<i>Anni di servizio</i>	<i>Mesi</i>		
	<i>Quadri e 7° livello</i>	<i>6° livello</i>	<i>altri livelli</i>
fino al 5°	2 e 1/2	1 e 1/2	1
dal 6° al 10°	3 e 1/2	2	1 e 1/2
oltre il 10°	4 e 1/2	2 e 1/2	2

In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.

Per tutti i lavoratori il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziale a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

SERVIZI DI PULIZIA - Aziende industriali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: O.N.B.S.I

Fondo assicurativo sanitario: ASIM ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

Fondo di previdenza complementare: FONDAPI

PARTI STIPULANTI

FISE-CONFINDUSTRIA

CONFAPI-UNIONSERVIZI

LEGACOOOP-SERVIZI

FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE

AGCI-SERVIZI

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTRASPORTI-UIL